

***REGOLAMENTO
PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE RETTE DI
RICOVERO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-
SANITARIO
(RSA)***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/10/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Richiesta di integrazione alla retta e istruttoria.....	3
Art. 4 - Esonero e compartecipazione dell'utente	5
Art. 5 - Controlli e sanzioni	5
Art. 6 - Recupero delle somme e azione di rivalsa	5
Art. 7 - Entrata in vigore e disposizioni finali.....	6

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle competenze comunali in materia di interventi socio-assistenziali, i criteri e le modalità per la determinazione e il pagamento della quota di compartecipazione dell'assistito alla retta giornaliera per i ricoveri in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), di cui al Decreto dell'Assessore Regionale della Salute 24 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 25 giugno 2010, recante "Indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili", come modificato dal Decreto dell'Assessore per la Salute 25 gennaio 2013.
2. Il presente regolamento trova applicazione nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'onere della retta, in tutto o in parte, sia posto a carico del Comune di Vicari, stabilendo i criteri per la determinazione della quota a carico dell'assistito medesimo, in relazione alla sua capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari all'importo della pensione sociale.

Art. 2 - Destinatari

1. Possono beneficiare dell'intervento comunale di integrazione della retta di ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza anagrafica nel Comune di Vicari alla data di presentazione della domanda e, comunque, anteriormente al ricovero;
 - b) autorizzazione al ricovero in RSA rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territoriale, in ragione della condizione di non autosufficienza e della necessità di assistenza socio-sanitaria continuativa in struttura;
 - c) condizione economica insufficiente a sostenere, in tutto o in parte, la retta a proprio carico, valutata secondo i criteri di cui agli articoli successivi.
2. Il Comune di Vicari assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della retta ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o di un familiare, su modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali. La mancata presentazione della domanda di compartecipazione, da parte del beneficiario dell'intervento o attraverso un familiare di riferimento, comporta il pagamento dell'integrazione della retta all'Azienda Sanitaria Provinciale a totale carico dell'utente.

Art. 3 - Richiesta di integrazione alla retta e istruttoria

1. Ai fini dell'accertamento della capacità contributiva dell'assistito, il Servizio Sociale comunale provvede all'istruttoria sulla base della documentazione trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, comprendente:
 - a) autorizzazione al ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
 - b) scheda di valutazione multidimensionale (SVAMA);
 - c) comunicazione di avvenuto inserimento nella struttura residenziale;
 - d) dichiarazione di impegno alla compartecipazione, resa dall'assistito o da un familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. A seguito della richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Servizio Sociale comunale invita l'assistito, o un familiare di riferimento, a trasmettere la seguente documentazione:
 - a) domanda di compartecipazione alla spesa della retta, corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario dell'intervento, se persona diversa;
 - b) verbale della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile e/o verbale di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se disponibile;

- c) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) completa di attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159; in caso di soggetto con disabilità o non autosufficienti, si tiene conto dell'ISEE socio-sanitario;
 - d) eventuale ulteriore documentazione necessaria all'accertamento della capacità contributiva, qualora non acquisibile d'ufficio da parte dell'Amministrazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, estratti conto bancari e/o postali, dichiarazioni sostitutive relative a trasferimenti di denaro tra familiari, titoli al portatore e/o atti di donazione.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere trasmessa al Servizio Sociale comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In presenza di oggettivi impedimenti adeguatamente documentati, il termine può essere prorogato, su istanza motivata, per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine senza che la documentazione richiesta sia pervenuta, l'istanza di compartecipazione si intende decaduta e l'intera quota della retta a carico del Comune resta a carico dell'assistito, con obbligo di corresponsione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale per l'intero importo dovuto. Il Comune si riserva in ogni momento di verificare la veridicità delle informazioni fornite.
 4. All'esito della verifica della capacità contributiva, il Responsabile del settore competente, sulla base dell'istruttoria predisposta dai Servizi Sociali comunali, adotta apposito provvedimento con cui stabilisce la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota di retta a carico del comune e l'assunzione del relativo impegno di spesa, nonché la quota eventualmente posta a carico dell'assistito ai sensi dell'art. 4. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'interessato o, se del caso, al familiare di riferimento, con l'indicazione dell'importo della quota a suo carico per la prosecuzione del ricovero oltre il sessantesimo giorno. La comunicazione contiene l'avvertimento che, in caso di mancato versamento nei termini indicati, l'importo dovuto è soggetto ad iscrizione a ruolo, con aggravio delle spese a carico dell'obbligato.
 5. Il Comune provvede al pagamento dell'intera retta dovuta per il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale, nei limiti temporali e di spesa autorizzati, mediante apposito provvedimento di liquidazione a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale, adottato su presentazione di regolare fattura. La fattura deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'assistito;
 - b) il periodo di ricovero oggetto di integrazione;
 - c) l'importo complessivo da liquidare;
 - d) l'attestazione dell'avvenuta dimissione, ove intervenuta.
 6. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della fattura trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, l'ufficio Servizi Sociali richiede all'assistito, o al familiare di riferimento, il versamento della quota di compartecipazione posta a suo carico, assegnando un termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
 7. Entro il termine assegnato per il pagamento, l'assistito, o il soggetto che lo rappresenta, può presentare istanza motivata di rateazione dell'importo dovuto. La rateazione può essere concessa, per una durata massima di sei mesi, con provvedimento del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, previo parere dell'assistente sociale in ordine alla condizione economica dell'interessato. Le modalità di rateazione sono definite con apposito atto amministrativo.
 8. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro trenta giorni dalla scadenza prevista comporta la decadenza automatica dalla concessione della rateazione e il recupero dell'intero importo residuo secondo le modalità previste al comma 9.
 9. In caso di mancato versamento della quota dovuta nei termini assegnati, ovvero in caso di decadenza dalla rateazione ai sensi del comma 8, l'Ufficio Servizi Sociali trasmette gli atti all'ufficio finanziario per l'iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte e per l'attivazione delle procedure di recupero coattivo nei confronti dell'obbligato.

Art. 4 - Esonero e compartecipazione dell'utente

1. Fermi restando i casi di esonero e limitazione dell'obbligo di compartecipazione alla spesa per il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di cui al punto 10 dell'allegato al Decreto dell'Assessore Regionale della Salute 24 maggio 2010, come modificato dal Decreto 25 gennaio 2013, e successive modifiche ed integrazioni, il presente articolo stabilisce i criteri per l'accertamento della capacità contributiva dell'assistito, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale, e la conseguente determinazione della quota di compartecipazione a carico dello stesso.
2. La capacità contributiva dell'utente è riconosciuta nei seguenti casi:
 - a) Soggetti percettori di pensione sociale, se possiedono altri redditi con valore ISE superiore a € 6.000,00;
 - b) Soggetti non percettori di pensione sociale ma con redditi il cui valore ISE, detratto l'importo corrispondente all'assegno sociale, è superiore a € 6.000,00.
3. Nei casi di cui sopra, sulla spesa posta a carico del Comune, la quota di compartecipazione a carico dell'assistito, previa acquisizione dell'ISEE per prestazioni Sociosanitarie Residenziali, viene così determinata:
 - a) 30% per valore ISE superiore a € 6.000,00 e fino a € 10.000,00;
 - b) 60% per valore ISE superiore a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00;
 - c) 100% per valore ISE superiore a € 15.000,00.
4. Nel caso di mancata e/o incompleta trasmissione degli atti da parte dell'Asp o da parte del beneficiario dell'intervento, direttamente o per il tramite di un familiare, la compartecipazione verrà determinata solo a seguito dell'acquisizione della documentazione necessaria. Il riconoscimento o meno della capacità contributiva si intende comunque esteso a tutto il periodo di riferimento.

Art. 5 - Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai fini dell'accesso al beneficio, anche avvalendosi degli Uffici finanziari, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), della Guardia di Finanza, nonché di ogni altra amministrazione pubblica o banca dati disponibile per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale.
2. Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa, si procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge. In tali casi, il soggetto verrà escluso dal beneficio e il Comune attiverà le procedure per il recupero delle somme eventualmente già erogate, comprensive degli interessi e delle eventuali spese di procedimento.

Art. 6 - Recupero delle somme e azione di rivalsa

1. Qualora, successivamente alla concessione del beneficio, siano accertate risorse economiche o patrimoniali già esistenti al momento della domanda, ma non dichiarate dall'interessato né acquisite d'ufficio in sede istruttoria, il Comune provvede all'annullamento del provvedimento di attribuzione del beneficio e al recupero integrale delle somme eventualmente erogate.
2. Nei casi in cui l'utente acquisisca risorse economiche o patrimoniali in un momento successivo alla concessione del beneficio, il Comune procede alla revoca del provvedimento con effetti limitati al periodo successivo alla sopravvenuta variazione, con conseguente rideterminazione o

cessazione dell'intervento. Ove ricorrano i presupposti, il Comune procede anche al recupero parziale delle somme erogate per i periodi non più coperti dal beneficio.

3. In caso di decesso del beneficiario, il Comune si riserva di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti degli eredi per il recupero delle somme corrisposte a titolo di integrazione della retta, nei limiti delle quote dovute e delle disponibilità patrimoniali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di successione.
4. I provvedimenti di recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di integrazione della retta di ricovero, nonché l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli eredi dell'assistito deceduto, sono adottati dal responsabile del settore comunale competente in materia finanziaria, sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dal servizio competente.

Art. 7 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, effettuata ai sensi dell'art. 85, comma 4, dello Statuto comunale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, gli altri regolamenti dell'Ente.
3. Il presente Regolamento è soggetto a revisione in caso di modifiche normative o di intervenute esigenze organizzative che ne impongano l'aggiornamento.